

Installiamo il bagno a regola d'arte

Riaperte le iscrizioni ai corsi di formazione Assobagno/ANGAISA

Carissimi Soci, prosegue la collaborazione ANGAISA/ASSOBAGNO sul progetto "Installiamo il bagno a regola d'arte", grazie al quale tutti i distributori associati potranno offrire ai propri installatori di fiducia una nuova importante opportunità di aggiornamento professionale.

Come puntualizza il Vice Presidente Assobagno Gerardo Iamunno nella lettera che è stata indirizzata nei giorni scorsi ai soci ANGAISA, il progetto consiste in un vero e proprio corso di formazione, rapido ma efficace, rivolto agli installatori di arredo bagno:

"Qualità del prodotto garantita dall'industria e qualità del servizio reso dalla distribuzione sono indispensabili, ed hanno raggiunto buoni livelli. Ma nel nostro settore non bastano, soprattutto oggi, quando sul mercato sembra sparita la fascia media e la domanda tende a concentrarsi alle estremità: una base ampia di prodotti indifferenziati che grazie al fattore prezzo sembra raccogliere sempre più consenso ed una fascia alta che spesso si ferma al prodotto ed alla sua comunicazione. L'installazione è abbandonata alle prescrizioni delle documentazioni tecniche. Di certo abbiamo ben presente il costo della gestione del reclamo, della riparazione e sostituzione, senza contare il deterioramento dell'immagine del prodotto ed anche del punto vendita presso il consumatore finale. Tutti costi che facciamo fatica a mantenere e che aprono a nuovi concorrenti"

Promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale di un anello fondamentale della filiera, come quello rappresentato dall'installatore, significa accrescere la cultura della qualità nell'installazione, una componente imprescindibile per far arrivare al consumatore finale tutto il valore che le industrie mettono nel prodotto e i distributori nel servizio.

Per i Soci ANGAISA, molti dei quali, nei giorni scorsi, hanno già confermato la loro adesione all'iniziativa, si tratta di una interessantissima **opportunità di**



incrementare la propria azione di marketing nei confronti dei clienti installatori.

Non sono previsti costi a carico dei distributori, che si limiteranno a mettere a disposizione una sala per accogliere 15-20 installatori nelle due mezzogiornate del corso.

Nei mesi scorsi, già sette aziende associate avevano coinvolto nell'iniziativa, con successo, i propri installatori di fiducia, 70 dei quali (complessivamente) avevano ottenuto l'attestato di "installatore certificato Assobagno".

Dopo la pausa estiva, il programma di formazione riparte e si rivolge, in particolare, a tutti i soci, operanti sull'intero territorio nazionale: le aziende che desiderano segnalare il proprio interesse possono richiedere alla Segreteria ANGAISA (Guerino Guerra, tel. 02-43990459 guerra@angaisa.it) l'apposita scheda e la lettera di presentazione Assobagno; la Segreteria Assobagno (Gabriella Mosca, tel. 02-80604375 assobagno@federlegno.it) resta a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni e chiarimenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

tettura e dell'Arredobagno, giunto alla sua 26esima edizione, riserva agli operatori professionali un ricco programma di seminari, organizzati dal Centro Ceramico di Bologna in collaborazione con Confindustria Ceramica al fine di divulgare le tematiche di maggior attualità relative al comparto ceramico, approfondire gli argomenti e i temi tecnici, confrontarsi con questi interlocutori sugli aspetti più innovativi della piastrella Made in Italy.

La declinazione delle funzionalità delle piastrelle di ceramica è il titolo del primo incontro tecnico scientifico, in programma mercoledì 1° ottobre alle ore 10.30, dedicato alle nuove valenze intrinseche del prodotto.

Nel pomeriggio, alle ore 15.00, viene invece trattato l'aspetto ambientale con l'incontro dal titolo Piastrelle di ceramica ed architettura sostenibile.

Il tema delle superiori caratteristiche igieniche della ceramica è delineata nel seminario giovedì 2 ottobre alle ore 10.30: Sanitari e piastrelle con proprietà antibatteriche.

Nell'incontro del pomeriggio, sempre alle ore 15.00, il focus è su Pavimentazioni antiscivolo: normativa e progettazione.

Venerdì 3 ottobre è la Giornata della Ceramica di Qualità. Alle ore 10.30, in collaborazione con Certquality, si tiene il seminario Certificazione, tutela e promozione dei prodotti italiani, mentre nel pomeriggio alle 15.00 l'argomento viene approfondito con l'incontro Arte ed industria in Italia.

L'approfondita convegnistica tecnica organizzata come di consueto all'interno di Cersaie si conclude l'ultima giornata di fiera, sabato 4 ottobre alle ore 10.30, con uno speciale per posatori che prende il nome di Regolarità e tolleranze dimensionali: dalle piastrelle acquistate alle piastrelle posate.

(Ufficio Stampa CERSAIE)

MERCATO

Indicatori ConfCommercio Consumi di luglio; conferma "blocco" e prudenza famiglie

Male la mobilità -6,7% e i servizi ricreativi -5,2%; bene la comunicazione +9,2%; regge la cura della persona +1,7%. Questi i dati più significativi degli indicatori di luglio elaborati dall'Ufficio studi di Confcommercio; dopo il dato drammatico di giugno, la crisi dei consumi tende ad acuirsi, considerato che questo è il 5° mese consecutivo di riduzione della spesa delle famiglie. Alla luce di questo ulteriore calo le previsioni di crescita 2008 per PIL e consumi avranno quasi certamente il segno meno.

L'ICC segnala, dunque, a luglio 2008 il permanere di uno stato di forte criticità sul versante della domanda delle famiglie, con una riduzione, rispetto all'analogo periodo del 2007, dell'1,0% in termini quantitativi. Il dato segue il -4,3% registrato a giugno che rappresenta il valore più negativo evidenziato dall'ICC dal 2001.

Nel complesso dei primi sette mesi del 2008, l'ICC

CULTURA

Fiere

ANGAISA al CERSAIE 2008

Vi ricordiamo che ANGAISA sarà presente all'edizione 2008 del CERSAIE, il "Salone Internazionale della Ceramica per l'Architettura e dell'Arredobagno", che si terrà a Bologna da martedì 30 settembre a sabato 4 ottobre p.v.

Come sempre lo stand ANGAISA sarà ubicato presso l'area 48 (stand n. 14, tra i padiglioni 33 e 35), nelle immediate vicinanze dell'ingresso Aldo Moro; il numero telefonico dello stand è il seguente: 051-3943401. Vi ricordiamo che gli orari di apertura e chiusura del CERSAIE saranno i seguenti: dal martedì al venerdì: 09.00 - 19.00; sabato: 09.00 - 18.00.

CERSAIE 2008

I seminari del Centro Ceramico

Il Salone Internazionale della Ceramica per l'Archi-

mostra una riduzione del 2,2% a fronte del +1,3% registrato nell'analogo periodo del 2007.

Le difficoltà riscontrate sul versante della domanda interna per consumi continuano a determinare un'evoluzione produttiva molto contenuta. Stando agli ultimi dati di Confindustria, la produzione industriale si è ridotta, a luglio, dello 0,9% in termini congiunturali, mese nel quale l'indagine rapida ha registrato anche un deciso calo degli ordinativi, a indicare come la fase critica non sia esaurita.

Vi ricordiamo che all'interno dell'Area mercato del portale www.angaisa.it sono disponibili tutti gli aggiornamenti mensili degli Indicatori Consumi Conf-Commercio, elaborati dall'Ufficio Studi della Confederazione.

LINK: www.angaisa.it ✕ Area Mercato ✕ Consumi e prezzi

NORMATIVE

Area Legale Legislativa

Privacy

Regole di sicurezza autocertificate dal datore di lavoro

La recente "manovra d'estate" (decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge 133/2008) ha introdotto una nuova importante semplificazione in materia di privacy. L'art. 29 del citato provvedimento introduce infatti la possibilità di autocertificare, in alcuni casi, il rispetto delle misure di sicurezza previste dal "Codice della privacy" (d. lgs. n. 196/2003), esentando così il datore di lavoro dall'obbligo di predisporre il "documento programmatico della sicurezza". Ricordiamo che il DPS contiene l'elenco dettagliato delle misure di sicurezza per la protezione degli archivi comprensivi di dati personali sensibili o giudiziari trattati con strumenti elettronici. Tale documento si rendeva necessario, in precedenza, in presenza di qualsiasi tipo di trattamento di dati sensibili effettuati dall'impresa mediante strumenti informatici: quindi anche semplici trattamenti relativi allo stato di salute dei dipendenti o attinenti alla loro adesione ad organizzazioni sindacali. Con la nuova semplificazione, il DPS può ora essere sostituito da una autocertificazione del datore di lavoro, qualora il trattamento di dati sensibili avvenga nei soli casi relativi allo stato di salute o malattia dei propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, ovvero all'adesione ad organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. Con l'autocertificazione, il datore di lavoro dichiara di trattare soltanto questa tipologia di dati sensibili, garantendo la piena osservanza di tutte le altre misure di sicurezza prescritte. Il decreto legge n. 112/2008 prevede inoltre la futura adozione di modalità semplificate per l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dal disciplinare tecnico allegato al "Codice privacy". E' opportuno segnalare che, in caso di autodichiarazione non conforme all'effettiva situazione dell'azienda, si configurerebbe anche il reato di falso ideologico in atto pubblico,

previsto dall'art. 483 del codice penale e punito con la reclusione fino a due anni.

Vendite sottocosto

Risoluzione Ministero Sviluppo Economico

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la recente risoluzione n. 0016116 del 29.05.2008, ha fornito alcune precisazioni in merito alla disciplina applicabile alle "vendite sottocosto". Nel rinviare le aziende interessate alla lettura della risoluzione, disponibile all'interno del portale associativo, ne sintetizziamo di seguito gli aspetti principali.

I soggetti autorizzati alla vendita in sede fissa, qualora intendano commercializzare alcuni prodotti sottocosto, devono attenersi alle prescrizioni della normativa vigente nazionale, previa comunicazione da redigere mediante apposito modello, con particolare riguardo alle informazioni richieste nel medesimo. Non sussiste alcun obbligo per l'esercente dettagliante di allegare al modello di comunicazione la documentazione fiscale, inerente il prezzo di acquisto dei prodotti, oggetto del sottocosto.

E' infatti in sede di controllo, da parte degli organi di vigilanza preposti, che eventuali anomalie, se sussistenti, sono individuate e conseguentemente sanzionate. Non è da scrivere nel modello di comunicazione l'indicazione relativa al numero minimo dei pezzi disponibili per ciascuna referenza ma, come precisato nel Foglio Notezze allegato allo stesso, è da indicare inequivocabilmente nei messaggi pubblicitari, promozionali della vendita sottocosto, posti sia all'interno che all'esterno dell'esercizio (Cfr. art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.R. n. 218 del 6 aprile 2001). Riguardo a tale circostanza, il Ministero aveva già precisato, nella circolare esplicativa n. 3528/c del 24 ottobre 2001 che *"Il riferimento al quantitativo disponibile per ogni referenza può essere espresso anche con l'indicazione del numero minimo delle unità di prodotto disponibili presso l'esercizio commerciale. Quanto sopra in considerazione della oggettiva difficoltà per le imprese che operano con più punti di vendita dislocati sul territorio nazionale ad indicare il numero esatto dei prodotti oggetto della vendita sottocosto disponibili presso ciascun esercizio della catena distributiva. Ad avviso della scrivente, infatti, l'indicazione del numero dei pezzi minimo disponibile consente di salvaguardare il diritto all'informazione del consumatore sancito dalla disposizione e semplifica la gestione delle iniziative commerciali a livello nazionale."*

LINK: www.angaisa.it ✕ Area Legale e legislativa ✕ Disciplina commercio ✕ Vendite sottocosto

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo

Indici ISTAT.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 192 del 18.08.08 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di luglio 2008, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78. La variazione annuale luglio 2007 – luglio 2008 è pari a più 4,0 (75%= 3,00).

La variazione biennale luglio 2006 – luglio 2008 è pari a più 5,6 (75%= 4,20).

Fisco

Spese per alberghi e ristoranti Nuovo regime di detraibilità

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 53 del 5 settembre scorso, ha fornito importanti chiarimenti sulle principali novità in materia di prestazioni alberghiere e di ristorazione, ai fini sia dell'IVA che delle imposte dirette, introdotte dall'art. 83, commi da 28-bis a 28-quater del decreto legge n. 112/2008.

Detraibilità dell'IVA. A partire dal 1° settembre 2008, in seguito alla modifica dell'art. 19-bis1, comma 1, lett. e) del DPR 633/1972, l'**IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione è detraibile**, nella misura in cui i servizi risultino inerenti all'attività di impresa, arte o professione.

L'IVA relativa alle prestazioni alberghiere e di ristorazione qualificabili come spese di rappresentanza, secondo le definizioni adottate ai fini delle imposte sul reddito, continua – pertanto - ad essere indebitabile, stante la vigenza della specifica previsione di indebitabilità di cui all'articolo 19-bis1, comma 1, lett. h) del D.P.R. n. 633 del 1972.

A tale riguardo, si ricorda che, in seguito alla legge finanziaria per il 2008, le spese di rappresentanza sono indeducibili ai fini delle imposte dirette, salvo che siano rispondenti ai requisiti di inerenza e congruità, da stabilirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (comma 2 dell'art. 108 del TUIR).

Nel citato decreto, ancora non emanato, dovrebbe trovarsi l'elenco dei costi da considerarsi spese di rappresentanza, e, dunque, quali spese alberghiere e di ristorazione debbano definirsi come tali.

L'Agenzia delle Entrate precisa, fra l'altro, che la detrazione dell'IVA sui servizi in esame può essere chiesta solo previo possesso della fattura *"la quale, pertanto, deve essere espressamente richiesta, non oltre il momento di effettuazione delle stesse, atteso che le prestazioni alberghiere e le somministrazione di alimenti e bevande sono menzionate tra le operazioni per le quali l'emissione del documento è obbligatoria solo se richiesta dal cliente (articolo 22, primo comma, n. 2)."*

La annotazione di tali fatture nel registro degli acquisti può, ovviamente, essere operata con modalità semplificate, se l'importo delle stesse non è superiore a 154,94 euro, ossia mediante registrazione di un documento riepilogativo nel quale sono indicati i numeri attribuiti alle singole fatture dal destinatario, l'ammontare complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta.

Infine, viene chiarito che nelle ipotesi in cui la prestazione alberghiera o di ristorazione sia fruita da un soggetto diverso dall'effettivo committente del servizio, ai fini della detrazione è necessario che la fattura rechi anche l'intestazione di tale soggetto.

Deducibilità ai fini delle imposte sul reddito. A decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31 di-

cembre 2008, le spese alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande, sostenute per l'esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, possono essere dedotte, ai fini delle imposte sui redditi secondo i seguenti limiti:

- per i lavoratori autonomi, nella misura del 75% e, in ogni caso, per un importo complessivamente non superiore al 2% dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta;
- per i titolari di reddito d'impresa, nella misura del 75%.

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate, la limitazione della deduzione al 75% trova applicazione anche quando le spese alberghiere e di ristorazione si configurano come spese di rappresentanza, sempreché le stesse siano deducibili in base al decreto già citato, ancora in fase di emanazione. Dalla limitazione al 75% restano invece escluse, per espressa previsione normativa, le spese di vitto e alloggio sostenute dal datore di lavoro per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai titolari dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, disciplinate dall'articolo 95, comma 3, del TUIR. Il testo integrale della circolare dell'Agenzia delle Entrate è disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) [Normativa fiscale](#) [Spese e oneri deducibili](#)

Differenze inventariali

Sentenza Cassazione n. 21154 del 06.08.2008

Il riscontro di differenze di magazzino, in sede di verifica, è di per sé idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi corrispondenti alle merci non giacenti. La Cassazione, con la recente sentenza n. 21154 del 6 agosto scorso, ha ribadito che non ha alcuna importanza il fatto che la differenza sia modesta: nessuna norma di legge prevede infatti una soglia minima per l'esercizio del potere dell'ufficio di accertare una pretesa fiscale maggiore di quella dichiarata né, comunque, per non considerare ricavi i corrispettivi derivanti dalla cessione dei beni prodotti, desumibile dall'inesistenza in magazzino di quei beni. Nel caso preso in esame, l'agenzia delle Entrate aveva recuperato a tassazione ricavi non contabilizzati sulla base delle differenze di magazzino riscontrate in sede di verifica fiscale presso la società. L'avviso di accertamento veniva però successivamente annullato dalla Commissione Tributaria Provinciale (le cui conclusioni erano condivise dalla Commissione Tributaria Regionale) che concordava sull'illegittimità del rilievo, ritenendo che le differenze di magazzino rilevate in sede di verifica e contestate come ricavi non contabilizzati, fossero talmente modeste rispetto ai volumi movimentati da non giustificare alcuna rettifica. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto dall'Amministrazione finanziaria, stabilendo il principio secondo cui il riscontro di differenze di magazzino è sempre idoneo a far presumere l'esistenza di ricavi corrispondenti alle merci non rinvenute. La considerazione che le differenze rilevate in sede di verifica fossero talmente modeste, rispetto al numero di volumi movimentati, da non giustificare la

rettifica, comporta la violazione dell'articolo 53 del Tuir (attualmente, articolo 85). Tale norma prevede che debbano essere considerati "ricavi" i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi. Le "differenze inventariali" dei beni merce, consistenti nella differenza tra l'inventario "fisico" dei beni in magazzino e le risultanze delle apposite scritture contabili, assumono rilevanza sia ai fini della determinazione del reddito d'impresa sia ai fini dell'operatività della presunzione di cessione prevista dall'articolo 53 del Dpr 633/1972, nonché dal Dpr 441/1997. Presunzione che è possibile vincere con l'adozione di adeguate procedure di rilevazione; le stesse che permettono di fornire la documentazione "idonea" ai fini della determinazione del reddito.

L'Amministrazione finanziaria si è occupata della problematica relativa alle differenze inventariali con la circolare n. 31/E del 2 ottobre 2006, richiamandosi a quanto stabilito dall'articolo 2 del Dpr 441/1997, fissando i limiti alla prova che il contribuente può addurre per superare la presunzione di legge. Tale presunzione, infatti, può essere vinta mediante idonea documentazione fornita da un organo della Pubblica Amministrazione ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, da rendersi entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento o dalla data in cui se ne ha conoscenza, dalle quali risulti il valore complessivo dei beni mancanti, salvo l'obbligo di fornire, a richiesta dell'Amministrazione finanziaria, i criteri e gli elementi in base ai quali detto valore è stato determinato.

Fonte: **Fisco Oggi**

Detrazione fiscale 36%

Forte contrazione delle richieste di sgravio

In base all'ultimo rapporto dell'Agenzia delle Entrate, il primo semestre 2008 ha fatto registrare una notevole flessione (- 11,33%) nel numero di richieste di accesso all'agevolazione fiscale, rispetto al primo semestre 2007. Oltre alla conferma di calo tendenziale (a due cifre per quattro mesi su sei, in particolare quello registrato nel giugno 2008 è stato del - 14,1%), si deve prendere atto di un vero e proprio calo congiunturale. Va inoltre considerato che, a oltre 10 anni dal debutto di questo importante incentivo, molto è stato fatto per ammodernare le case italiane. Confrontando il dato Istat relativo allo stock abitativo complessivo esistente, le quasi 3,5 milioni di richieste di sgravio finora pervenute (esattamente 3.409.549 unità) corrispondono ad un tasso di utilizzo medio pari al 12,5%. Significati i dati relativi alle tre regioni "locomotiva", Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: il tendenziale sul semestre fa segnare - 10,7% per l'Emilia-Romagna, - 12,5% per la Lombardia e un clamoroso - 20,8% per il Veneto.

Fonte: **Edilizia e Territorio**

Detrazione fiscale 55%

Il bilancio delle comunicazioni all'ENEA

Bilancio positivo per la detrazione 55%, introdotta dalla Finanziaria 2007 e giunta al secondo anno di attuazione. Le domande di detrazione sugli inter-

venti di riqualificazione energetica effettuati nel 2008, ricevute dall'Enea nei mesi di maggio, giugno e luglio, si attestano a quota 32.700 e vedono una sostanziale conferma della tendenza registrata l'anno scorso. A guidare la classifica delle richieste a procedura semplificata, con il 67% del totale, sono gli interventi su finestre e infissi, seguiti da quelli per l'installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda, con il 31 per cento. Per quanto riguarda gli interventi che richiedono una documentazione più complessa, in testa alla graduatoria stanno invece le caldaie, a cui dal 2008 si affiancano anche le pompe di calore ad alta efficienza e gli impianti geotermici a bassa "entalpia" (vale a dire i sistemi che ricavano energia dal sottosuolo). Al primo posto fra le regioni, per numero di domande inviate, si conferma la Lombardia, seguita da Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio (che registra una ripresa rispetto al 2007).

Fonte: **Sole 24 Ore**

Lavoro

Libro unico del lavoro

Istruzioni operative del Ministero del Lavoro

Il Ministero del Lavoro, della salute e delle politiche sociali ha emanato la circolare n. 20 del 21 agosto 2008 contenente le prime istruzioni operative, dirette al proprio personale ispettivo, sulla istituzione del libro unico del lavoro. La nota ministeriale si sofferma principalmente sull'attività ispettiva e sulla necessità di uniformarne l'azione sull'intero territorio nazionale, ribadendo inoltre che, visto che l'intento del legislatore è stato di perseguire la via della semplificazione in un'ottica di prevenzione, è a tale filosofia che sono esortati gli ispettori ad attenersi. La circolare ministeriale ripropone poi l'elencazione delle abrogazioni operate dall'art. 39 della legge 133/2008, innanzitutto il libro matricola, il registro d'impresa ed il libro paga. Quest'ultimo, come già anticipato nel numero precedente di "ANGAISA Informa", sopravvive per tutto il regime transitorio introdotto dal decreto ministeriale del 9 luglio 2008 e quindi fino al periodo di paga relativo al mese di dicembre 2008, durante il quale dovrà continuare ad essere vidimato preventivamente ad opera dell'INAIL.

Non sono obbligati alla tenuta del libro unico, oltre alle società cooperative, le imprese familiari, le società e le ditte individuali del terziario che operino con il solo lavoro del titolare (senza dipendenti o collaboratori, pertanto), in conseguenza del fatto che non sono più oggetto di registrazione (sul libro unico né, per tutto il periodo transitorio, sul libro paga) i dati relativi a

- 1) collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- 2) coadiuvanti delle imprese commerciali
- 3) soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Il libro unico, previa la consueta comunicazione preventiva alla Direzione Provinciale del Lavoro, può essere conservato presso la sede legale del-

l'azienda o gli altri soggetti autorizzati di cui alla legge 12 del 1979, senza più la necessità di mantenerne copia conforme presso le diverse sedi di lavoro. In caso di visita ispettiva, se il Libro è mantenuto presso la sede legale dovrà esserne esibita all'ispettore copia via fax o mail, se il Libro è tenuto presso il consulente del lavoro o l'associazione datoriale, sono concessi 15 giorni per l'esibizione.

Viene ancora chiarito che tra gli elementi essenzialmente oggetto delle visite ispettive, il libro unico assolve ad una funzione di analisi approfondita e specifica della regolarità dello svolgimento del rapporto di lavoro, mentre strumento principale per il contrasto del lavoro sommerso rimane la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto: in mancanza di quest'ultima viene ribadita l'applicazione della c.d. massimizzazione amministrativa pecuniaria. Ribadisce infine il Ministero, che fine ultimo della nuova normativa è sempre quello di contrastare il lavoro sommerso, ed il minor numero di documenti e di adempimenti da verificare, e quindi la maggiore rapidità dell'accertamento ispettivo, dovrebbero consentire una serie di interventi ispettivi programmati e più frequenti, promuovendo un capillare e maggiore controllo del territorio.

La citata circolare ministeriale è disponibile all'interno del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ✎ Normative sindacali ✎ Libro unico del lavoro

nanzitutto ricordato che "è il datore di lavoro il destinatario dell'obbligo di concessione di tre giorni di permesso mensile a favore del lavoratore che assista una persona con handicap in situazione di gravità".

Dal punto di vista operativo, è stato precisato che, per tutti i nuovi provvedimenti di riconoscimento del diritto alla fruizione dei permessi, disposti dall'INPS, e per tutti i prossimi rinnovi di quelli già emessi, non verrà più apposto un limite temporale di validità, con l'eccezione dei provvedimenti di riconoscimento solo temporaneo della disabilità grave.

Si prevede infatti che con la compilazione del modello di domanda, chi chiede di poter fruire dei permessi si impegna, con una apposita dichiarazione di responsabilità, a comunicare all'INPS, entro 30 giorni dall'avvenuto cambiamento, le eventuali variazioni delle notizie o delle situazioni autocertificate nel modello di richiesta, con particolare riferimento a:

- l'eventuale ricovero a tempo pieno del soggetto in condizione di disabilità grave,
- la revisione del giudizio di gravità della condizione di handicap da parte della commissione ASL,
- le modifiche ai periodi di permesso richiesti,
- la fruizione di permessi, per lo stesso soggetto in condizione di disabilità grave, da parte di altri familiari.

la Business Unit del **Gruppo AIVE** che si rivolge alle PMI dell'Industria, dei Servizi e della Distribuzione. Una rinnovata attenzione agli investimenti IT è essenziale per la crescita e lo sviluppo delle PMI.

La necessità di consolidare, innovare ed internazionalizzare i sistemi informativi trova adeguate risposte nell'offerta AIVE Business Solutions: le soluzioni proposte sono già una componente strutturale della creazione del valore per gli oltre 600 clienti attivi.

AIVEBS ha maturato una vasta esperienza nello sviluppo di soluzioni gestionali per diversi settori merceologici, compresi quelli dell'industria e del commercio. In particolare, grazie alla Partnership con **Microsoft Dynamics** e con **SAP** è in grado di offrire un'ampia gamma di funzionalità, che risolvono tutti gli aspetti della realtà aziendale quali: contabilità, controllo gestione, gestione della produzione, logistica, vendita, commercio elettronico (Commerce Portal e User Portal), Customer Relationship Management (CRM) e Supply Chain Management (SCM). Sono molte le aziende nazionali ed internazionali che hanno scelto le soluzioni di Microsoft Dynamics, SAP e AIVEBS.

Fra gli strumenti realizzati da AIVEBS segnaliamo la suite "Michelangelo", un prodotto gestionale completo in grado di fornire e trattare al meglio tutte le informazioni e le transazioni che si sviluppano nelle aziende di commercio e di distribuzione di termoidraulica, arredobagno, edilizia e piastrelle.

Aivebs riserva a tutte le aziende associate condizioni di particolare favore, sia nel costo delle licenze software che dei servizi, per tutta la fase di installazione, attivazione e formazione di "Michelangelo".

Ulteriori informazioni sono disponibili nella scheda di sintesi disponibile nell'Area Soci del portale associativo.

LINK: www.angaisa.it ✎ Area Soci ✎ Agevolazioni Soci.

Previdenza

Fruizione permessi per assistenza disabili Nuove disposizioni

Con la circolare n. 53/2008, l'INPS ha precisato le nuove modalità operative da seguire per la fruizione dei permessi ex lege n. 104/1992

Con riferimento ai permessi di cui all'art. 33, e facendo riferimento alla sentenza della Corte di Cassazione n. 175 del 5 gennaio 2005, l'INPS ha in-

NOTIZIE VARIE

Convenzione ANGAISA/AIVEBS



Siamo lieti di comunicare che ANGAISA ha siglato un accordo-quadro con **Aive Business Solutions**,

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 223 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Corsi di formazione "Installiamo il bagno a regola d'arte".
- ▶ Convenzione ANGAISA - AIVEBS.
- ▶ Libro unico del lavoro. Circolare n. 20 Ministero del Lavoro.
- ▶ Spese per alberghi e ristoranti. Detraibilità. Circolare Agenzia Entrate n. 53/E.
- ▶ Vendite sottocosto. Ris. Ministero Sviluppo Economico n. 0016116.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO

La Redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La Realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:

BIU&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.